Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un'altra importante pronuncia in materia di protezione di ungulati. Sospeso un provvedimento abnorme delle Provincia di Siena.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

In data 12 febbraio 2008, il Dirigente dell'Area Politiche dell'Ambiente, Servizio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali della Provincia di Siena adottava un provvedimento in cui si determinava che i Presidenti degli AATTCC senesi predisponessero operazioni di contenimento delle popolazioni di capriolo e di daino all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e nelle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo specifici piani di abbattimento suddivisi per sesso e classe di età di cui all'Allegato A al provvedimento, che ne costituiva parte integrante e sostanziale. Al contempo, dopo aver specificato che le operazioni di abbattimento potessero avvenire fino al completamento del piano di controllo e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo c.a., si prevedeva che durante tali operazioni, i cd. Selecontrollori, se abilitati per tale specie, potessero abbattere anche i cinghiali che si fossero presentati nell'appostamento a loro assegnato.

A sostegno del provvedimento impugnato, il Dirigente assumeva sia le richieste del febbraio 2008 degli AATTCCC 17, 18 e 19 circa la necessità di predisporre interventi di contenimento nelle ZRC e nelle ZRV al fine di limitare il danneggiamento alle colture agricole, sia la richiesta specifica dell'ATC 19, con la quale si chiedeva l'emissione di un provvedimento che autorizzasse un piano di prelievo del capriolo all'interno dei fondi chiusi denominati "Aiola" nel Comune di Sarteano e "Cosonella" nel Comune di S. Quirico d'Orcia, in quanto i predetti ungulati stavano arrecando notevoli danni alle coltivazioni agricole presenti sul territorio a gestione programmata dell'attività venatoria, limitrofo ai fondi chiusi medesimi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Inoltre, sulla base dei danni "accertati" dai tecnici degli ATC, vale a dire dagli stessi cacciatori interessati al prelievo, e di cui peraltro non si offriva alcuna quantificazione, neppure di natura sommaria, a sostegno del provvedimento adottato, il Dirigente motivava la necessità di operare interventi di contenimento numerico delle popolazioni di ungulati all'interno di "qualsiasi area" posta in divieto di caccia, dove la densità delle stesse superava quella compatibile con le produzioni agricole presenti nei comprensori della Provincia di Siena.
Da ultimo, dal momento che gli Istituti faunistici interessati dal provvedimento, vale a dire le ZRC e le ZRV, ricadevano in aree non vocate al cinghiale, in tali aree poteva addirittura prevedersi la radicale eradicazione (!!!!) della specie, contemplando, per gli effetti, la possibilità, a prescindere dal riscontro, e men che meno dalla positiva dimostrazione dei danni cagionati dagli stessi alle colture agricole, anche all'abbattimento dei cinghiali eventualmente presenti nelle aree di appostamento assegnate ai selecontrollori.

Tale provvedimento, di natura addirittura abnorme, veniva impugnato dalla LAV innanzi al TAR Toscana.

In primo luogo, veniva censurata la totale carenza dei presupposti per l'attivazione di un piano di controllo di cui all'art.19 della legge n.157792, le cui previsioni – ma non poteva essere diversamente – risultano essere interamente replicate nell'art.37 della LR n.37/94, di recepimento della legge quadro.

Nel caso prospettato, laddove sia la norma regionale che quella statale interposta impongono non solo il previo esperimento di metodi di contenimento ecologici o comunque non cruenti, ma anche che la loro inefficacia venga positivamente verificata dall'INFS, l'Istituto, addirittura, non risultava essersi espresso. Tanto bastava, ad avviso dei ricorrenti, per l'accoglimento del ricorso.
L'illegittimità del provvedimento, per omissione di un passaggio procedimentale obbligatorio, che si sostanziava nella preventiva e positiva acquisizione di un parere ad hoc dell'Istituto, vale a dire

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

sulla previa verifica sia della sostenibilità del prelievo che della non effettività dei metodi di controllo non cruenti, risultava infatti a dir poco palese.

In secondo luogo, dalla stessa lettera del provvedimento impugnato dalla LAV poteva facilmente ricavarsi come lo scopo perseguito, e, nel caso dei cinghiali, addirittura dichiarato, dalla Provincia, non fosse affatto quello, così come previsto dalla norma, di riequilibrare la popolazione degli ungulati, asseritamente responsabili di non meglio identificati, né tantomeno quantificati, danni alle colture, bensì quello di consentire il prelievo degli ungulati ben oltre il termine di chiusura della stagione venatoria, fissati improrogabilmente al 31 gennaio.

E questo, addirittura, senza neppure avere preventivamente verificato la reale consistenza, quantomeno in termini numerici, delle specie faunistiche interessate, o meglio colpite, dal provvedimento, come del resto veniva pacificamente ammesso dal Dirigente provinciale il quale, sul punto, riferiva, genericamente, sugli accertamenti dei tecnici degli ATC, quindi, di organismi privati, oltretutto direttamente interessati ai prelievi, in ordine alla presenza di daini e caprioli sul territorio, asseritamente responsabili, sempre a detta dei Presidenti e senza che tali affermazioni risultassero corroborate in alcun modo quantomeno dalle istituzioni locali, di non meglio identificati e quantificati danni, a non meglio identificate colture agricole.

Peraltro, come si accennava, per quanto riguardava il cinghiale, l'attivazione del piano di controllo risultava essere stata motivata dalla mera circostanza, di certo non contemplata in alcuna previsione della legge quadro, ovvero della legge regionale di recepimento, che si trattava di aree non vocate a quella specie.
Su questo punto, come è noto, mancando persino astrattamente i presupposti per l'attivazione delle misure di cui al più volte citato art.19, la caccia al cinghiale – perché di questo si trattava! – si sostanziava in un gravissima violazione dell'art.18, che prevede che il prelievo agli ungulati non possa protrarsi oltre il 31 gennaio di ogni anno e di conseguenza, nella fattispecie di reato di cui al successivo art.30 lett.a). Al punto da far legittimamente sospettare che la condotta autorizzata,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

difettando dell'elemento della necessità, espressamente richiesto dalla norma per escluderne la punibilità, potesse addirittura andare ad assurgere rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti dell'art.544-bis c.p.

Alla luce della estrema gravità dei profili di illegittimità censurati nel ricorso proposto dalla LAV, e, in ogni caso, della irreparabilità dei danni che avrebbe cagionato l'esecuzione del provvedimento, il Presidente della Seconda Sezione del TAR Toscana riteneva necessario sospendere il provvedimento con decreto cautelare urgente, senza neppure attendere l'udienza in camera di consiglio per la sospensione del provvedimento.

Successivamente, alla camera di consiglio del 27 marzo 2008, il Collegio confermava il provvedimento, accogliendo integralmente l'istanza proposta. Nell'ordinanza cautelare si legge infatti come il Collegio non solo abbia ritenuto il ricorso proposto assistito dall'elemento del *periculum*, derivante dall'esecuzione del provvedimento, ma, evidentemente negli stretti limiti del giudizio cautelare, anche del *fumus*, nella parte in cui ha censurato il provvedimento gravato sia sotto il profilo della mancata acquisizione del parere dell'INFS, sia della totale carenza motivazionale a supporto dell'adozione delle misure di contenimento, con particolare riferimento alla specie del cinghiale.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 30 marzo 2008

In calce il provvedimento presidenziale e l'ordinanza emessa in camera di consiglio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE

SECONDA SEZIONE

Registro Decreti: 280/2008
Registro Generale: 419/2008

Il Presidente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso 419/2008 proposto da:
LEGA ANTI VIVISEZIONE L.A.V. ONLUS ENTE MORALE
rappresentato e difeso da:
STEFUTTI VALENTINA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA SCIALOIA 67
presso VANNUCCI BARBARA

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

contro

PROVINCIA DI SIENA
non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di
ATC 19 SIENA
non costituitosi in giudizio;

P E R L' A N N U L L A M E N T O , P R E V I A S O S P E N S I V A

da adottarsi anche nella misura provvisoria e monocratica di cui all'art. 3 Legge 205/2000, della Disposizione dirigenziale n. 204 del 12 febbraio 2008, del Dirigente dell'Area Politiche dell'Ambiente, Servizio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali della Provincia di Siena "Interventi di contenimento selettivo della popolazione di capriolo e daino all'interno delle Zone di Ripopolamento e cattura e Zone di Rispetto Venatorio e Fondi Chiusi della Provincia di Siena", nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
Visto l'art. 21, nono comma, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dalla Legge n. 205/2000, coordinato con l'art. 1 della stessa Legge;
Ritenuto che il provvedimento dirigenziale impugnato dispone che le operazioni di abbattimento dei caprioli e dei daini individuati nei piani di abbattimento predisposti dal Servizio Risorse Faunistiche, nonchè dei cinghiali che eventualmente di presentassero nell'appostamento, debbono essere rese esecutive con immediatezza.
Ritenuto, pertanto, ravvisarsi quella "estrema gravità ed urgenza" richiesta dalla predetta disposizione quale presupposto della tutela cautelare anticipata.
P . Q . M .
1) Accoglie l'istanza di decreto presidenziale cautelare ex art. 3 L. 205/2000 e, per l'effetto, sospende l'ordinanza impugnata;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

2) Fissa la Camera di Consiglio del 27 marzo 2008 per la discussione collegiale della domanda cautelare.

Il presente decreto viene depositato in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti anche mediante telefono o telefax.

Firenze, li 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE

Giuseppe Petruzzelli

F.to Giuseppe Petruzzelli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 marzo 2008

Firenze, lì 11 marzo 2008

Il Direttore della Sergreteria

F.to Silvana Nannucci

****

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 332/2008
Registro Generale: 419/2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

nelle persone dei Signori:

VINCENZO FIORENTINO Presidente

LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons. , relatore

ALESSANDRO CACCIARI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2008

Visto il ricorso 419/2008 proposto da:

LEGA ANTI VIVISEZIONE L.A.V. ONLUS ENTE MORALE

rappresentato e difeso da:

STEFUTTI VALENTINA

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA SCIALOIA 67

presso VANNUCCI BARBARA

contro

PROVINCIA DI SIENA

rappresentato e difeso da:

BARTALI ANDREA

con domicilio eletto in FIRENZE

VIALE DEI MILLE N. 17

presso BIAGIONI ANDREA;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

e nei confronti di

ATC 19 SIENA

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della Disposizione dirigenziale n. 204 del 12 febbraio 2008, del Dirigente dell'Area Politiche dell'Ambiente, Servizio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali della Provincia di Siena "Interventi di contenimento selettivo della popolazione di capriolo e daino all'interno delle Zone di Ripopolamento e cattura e Zone di Rispetto Venatorio e Fondi Chiusi della Provincia di Siena", nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

PROVINCIA DI SIENA

Udito il relatore Cons. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA e uditi altresì per le parti gli avv.ti Barbara Vannucci delegata da Valentina Stefutti ed Andrea Bartali;

Visto l'art. 37 della legge Regionale Toscana n. 3/1994;
Considerato che è stato omessa l'acquisizione del parere dell'INFS;
Considerato che per le misure di contenimento della popolazione del cinghiale, in particolare, sussistono evidenti carenze di motivazione;

P. Q. M.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell'art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art.3 della L.205/2000 coordinato con l'art.1 della legge stessa;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 27 marzo 2008

F.to Vincenzo Fiorentino - Presidente

F.to Lydia Ada Orsola Spiezia - Relatore, est.

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 marzo 2008

Firenze, lì 28 marzo 2008

Il Direttore della Segreteria

F.to Silvia Lazzarini

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248